

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 21/49/2012

Svolgimento del processo

La Ispra Swim Planet Associazione Sportiva Dilettantistica, con ricorso depositato il 22.5.2009, si opponeva all'avviso di accertamento n. R2Y040200349, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Gavirate(VA) per IRPEG, IRAP ed IVA, relativamente all'anno d'imposta 2003. La Commissione tributaria provinciale adita accoglieva il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe, che veniva impugnata dall'Ufficio; la ricorrente si costituiva regolarmente in giudizio, presentando le proprie controdeduzioni.

La ricorrente eccepisce:

- l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dello Statuto del contribuente, in quanto emesso senza il rispetto del termine di cui al comma 7 dell'art. 12 dello Statuto stesso e cioè prima della decorrenza di sessanta giorni dalla conclusione della verifica; richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 22320 del 3 novembre 2010, con la quale viene sancita la nullità dell'avviso di accertamento, notificato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio del PVC, se non contiene un'adeguata motivazione sulla sua particolare urgenza, che nel caso di specie non ci sarebbe(PVC del 29.10.2008 - notifica dell'accertamento il 4.12.2008);
- il fatto che sia nell'accertamento che nel processo verbale, mancherebbe il benché minimo riferimento alle norme di legge che autorizzino la rettifica sia per quanto concerne l'IRAP che l'IRPEF;
- indebita tassazione dei proventi del BAR posto all'interno dei locali dell'Associazione. L'Ufficio replica facendo presente quanto segue:
 - il termine di sessanta giorni non sarebbe un termine perentorio ma ordinatorio; nel caso di specie è stato reso necessario per evitare la decadenza del termine per l'accertamento; il mancato rispetto del termine, comunque, non comporterebbe la nullità in quanto non prevista dalla suddetta disposizione;
 - l'avviso di accertamento sarebbe sufficientemente motivato;
 - in ordine al recupero a tassazione dei proventi del Bar, sostiene che, a mente dell'art. 4, comma 5, del DPR 633/72 e dell'art. 148, comma 4, DPR n. 917/86, per le associazioni di promozione sociale viene sancita la non commercialità dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che l'attività sia svolta nelle sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale e nei confronti dei soli iscritti;
 - per quanto riguarda i recuperi IVA, fa presente che la parte ha indebitamente detratto tutta l'IVA senza separare l'attività istituzionale da quella commerciale, così come previsto dall'art. 144, comma 2, del TUIR.

Motivi della decisione

L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato in quanto il Giudice a quo ha, sia pure sinteticamente, esposto in maniera chiara la "ratio decidendi consentendo al contribuente di approntare un'adeguata difesa per fronteggiare la pretesa fiscale.

In relazione alla violazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente per aver l'Ufficio notificato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio del PVC, l'Ufficio sostiene di non aver rispettato il termine per non incorrere nella decadenza del potere di accertamento per l'anno 2003, sia per evitare la decadenza dell'accertamento, sia per rispettare i termini dell'art. 12 dello statuto del contribuente.

La Corte di Cassazione con sentenza 3 novembre 2010, n. 22320, richiamata dal contribuente, stabilisce la nullità dell'accertamento se manca la spiegazione dell'Ufficio il quale, quindi, a parere di questo Collegio, ha fornito una valida motivazione.

Ritiene che, comunque, il termine de quo è da intendersi ordinatorio e non perentorio, considerata la formulazione della norma surrichiamata e che la nullità invocata dalla controparte non può applicarsi al caso concreto non essendo specificatamente prevista dalla norma stessa.

Per ciò che concerne il recupero a tassazione dei proventi del Bar, l'art. 4, comma 5, del DPR n. 633/72 e l'art. 148, comma 4, del DPR n. 917/86, come dedotto dall'Ufficio, è stabilita la non commercialità dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per le associazioni di promozione sociale, a condizione che l'attività sia svolta nelle sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale e nei confronti di soli iscritti, mentre nel caso che ci occupa l'attività è svolta indiscriminatamente nei confronti di tutti.

Infine, in ordine ai recuperi Iva, la contribuente ha detratto indebitamente tutta l'IVA senza operare la separazione dell'attività istituzionale da quella commerciale, così come prescrive l'art. 144, comma 2, del TUIR, per cui i recuperi effettuati sono da considerarsi legittimi.

Per le motivazioni esposte, l'appello dell'Ufficio s'intende accolto e, con la riforma della sentenza di primo grado, viene dichiarato legittimo l'avviso impugnato.

La peculiarità delle questioni trattate costituiscono giusto motivo per determinare la compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara legittimo l'avviso di accertamento impugnato.